CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE
Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
431/2017/cms del 24/10/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 9, COMMA 3 E 24, COMMA 2, LETTERA B) DELLO STATUTO CONSORTILE AD INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI.

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di ottobre, nella sala della Biblioteca del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, il Dott. Franco Zambelli nominato Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20, comma 2, della L.R. n. 42/1984, con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 359/2016 di data 14 marzo 2016, assistito dal Direttore Generale, Avv. Domenico Turazza, il quale assume le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la deliberazione di seguito riportata:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Premesso che:
  - con deliberazione n. 379/2017 di data 18 settembre 2017 sono state indette le elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
  - con successiva deliberazione n. 405/2017 di data 28 settembre 2017 è stato approvato l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto;
  - le elezioni si terranno in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina delle operazioni elettorali che regolamenta pure la predisposizione e l'approvazione dell'elenco provvisorio e definitivo degli aventi diritto al voto;
- Preso atto che il Consorzio ha indetto, il 18 e il 20 ottobre scorsi, alcune riunioni con i rappresentanti dei principali portatori di interesse per illustrare le principali novità introdotte con il suddetto Regolamento per la disciplina delle operazioni elettorali. Nel corso di tali riunioni sono emerse le seguenti questioni:

- le associazioni rappresentative dei portatori di interesse e dei consorziati hanno fatto presente che è necessario prevedere una specifica disciplina per l'individuazione dei legali rappresentanti delle Società di persone, differenziando i casi in cui presso il Registro delle imprese, oltre ai soci, sono iscritti gli amministratori di tali società dai casi in cui vi sono iscritti solamente i soci;
- è stato inoltre chiesto di valutare se le deleghe possono essere presentate in formato informatico sottoscritte digitalmente;

- Considerato che:
  - le Società di Persona, in assenza di rappresentanti comuni iscritti al Registro Imprese come Amministratori, agiscono nelle persone dei loro soci, ognuno dei quali rappresenta la Società. Pertanto è sufficiente che anche uno solo dei soci dichiari di voler esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo documentando la sua qualifica di socio con la produzione di una visura camerale in corso di validità, ovvero di copia dell'atto costitutivo della società, per poter essere iscritto all'Elenco degli aventi Diritto al voto. Qualora invece, al Registro delle Imprese presso le CCIAA vi fosse iscritto un Amministratore, è necessario che sia l'Amministratore a chiedere di essere inserito nell'Elenco degli aventi Diritto al voto, producendo copia della visura camerale o dell'atto di nomina, con facoltà per quest'ultimo di nominare un altro socio all'esercizio del voto con le medesime procedure valide per le comunioni.
  - La firma elettronica qualificata, normalmente detta firma digitale, fa piena prova dell'autenticità del sottoscrittore e pertanto può essere contemplata tra le modalità per l'autentica delle deleghe;
- Considerato infine che il termine massimo di 6 mesi può essere ritenuto congruo per riconoscere validità alle visure camerali;
- Ritenuto pertanto opportuno e necessario integrare, anche ai sensi degli Artt. 9, comma 3, e 24, comma 2, lettera b) dello Statuto consortile le disposizioni del Regolamento consortile per la disciplina delle operazioni elettorali;

- Tutto quanto sopra premesso

Delibera

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- I titoli di legittimazione da far pervenire al Consorzio per l'esercizio del diritto di voto per conto e in nome delle Società di Persona sono copia della visura camerale in corso di validità da cui risulti la carica di amministratore ovvero copia della delibera di nomina ad amministratore, con facoltà per quest'ultimo di nominare un altro socio all'esercizio del voto con le medesime procedure valide per le comunioni. In caso di Società di Persone per le quali non risulta iscritto al Registro delle Imprese nessun amministratore ciascun socio potrà chiedere di essere ammesso a votare producendo copia della visura camerale in corso di validità ovvero copia dell'atto costitutivo della Società. Il socio o l'amministratore di Società di Persone che fa pervenire richiesta di ammissione prima degli altri prevale sugli altri.
- Le deleghe possono essere anche sottoscritte digitalmente con l'apposizione della firma elettronica qualificata su di un file in formato PDF;
- Al fine del deposito dei documenti di legittimazione, il termine di validità delle visure e dei certificati camerale è di 6 mesi.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

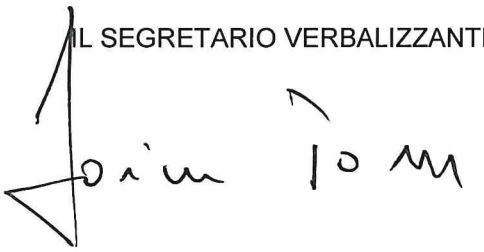

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO